



COMUNE DI FABRIZIA

Provincia di Vibo Valentia
Via Orlando Costa - 89823 Fabrizia (VV)

ORDINANZA N. 84 DEL 12-01-2021

Oggetto: Ordinanza Contingibile e Urgente - Obbligo di quarantena con sorveglianza attiva svolta dall'A. S. P. .

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa ed amministrativa;

VISTA l'ordinanza n. 1/2020 del Presidente della Regione Calabria "misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19", ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di gestione e sanità pubblica;

RICHIAMATO in particolare il paragrafo 2 lettera "C" della predetta ordinanza, ai sensi del quale il Sindaco, in qualità di autorità sanitaria territorialmente competente, su proposta del servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente, dispone la quarantena con sorveglianza attiva;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento «a salvaguardia della salute pubblica, per motivi precauzionali»;

VISTO l'art 50, co. 5, del D. Lgs 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

VISTO l'art 50, co. 6, del D. Lgs 267/2000 a norma del quale: "In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti";

SENTITA telefonicamente l'A. S. P. di Vibo Valentia – Dipartimento di Prevenzione – S. C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica circa la disposizione per ordinanza di quarantena/isolamento domiciliare;

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica in coerenza con le disposizioni sopra citate;

ORDINA

A (omissis), di sottoporsi, in via cautelativa, alla misura della quarantena obbligatoria per un periodo di 10 giorni complessivi dal (omissis) al (omissis), presso il proprio domicilio sito in Fabrizia (VV) alla via(omissis), con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'A. S. P.;



COMUNE DI FABRIZIA

Provincia di Vibo Valentia
Via Orlando Costa - 89823 Fabrizia (VV)

DISPONE

La notifica del presente provvedimento all'interessato, la pubblicazione all'albo pretorio e l'invio di copia:

- all'Asp di Vibo Valentia, Dipartimento di Prevenzione;
- alla Prefettura U. T. G. di Vibo Valentia;
- al medico di medicina generale di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini Inps;
- alle forze di Polizia incaricate della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Che la presente ordinanza ha decorrenza immediata per il periodo indicato, fatte salve eventuali successive disposizioni; salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del C. P., in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D. L. 23 febbraio 2020, n. 6, sopra citato;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d. P. R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Fabrizia, 12 gennaio 2021

IL SINDACO

(Rag. Francesco FAZIO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs n° 39/1993